

(a fronte della quale il Co.Re.Co aveva, allora, il potere-dovere di intervenire in via sostitutiva).

D'altronde, anche successivamente (sent. n. 419/95), il giudice delle leggi aveva rilevato che una fase di esecuzione coattiva delle sentenze esecutive ex lege deve intendersi "costituzionalmente necessaria", altrimenti detta esecutività si tradurrebbe in una "inutile enunciazione di principi".

Il rilievo prendeva spunto dalla circostanza che il rimedio del giudizio di ottemperanza non è attivabile nei confronti delle sentenze (esecutive) di primo grado non ancora passate in giudicato e delle decisioni emesse su ricorso straordinario al Capo dello Stato (notoriamente sottratte al giudizio di ottemperanza e a quello di "esecuzione").

Su quest'ultimo punto, per la verità, si attendeva un chiarimento più esplicito da parte della predetta Corte, chiamata a pronunciarsi – a seguito di ordinanza di remissione del TAR Piemonte n. 480 del 22.01.1997 – sulla costituzionalità sia delle norme che limitano il ricorso al giudizio di ottemperanza alle sole sentenze passate in giudicato sia sul fondamento giuridico del giudizio di "esecuzione" (che, secondo alcuni giudici di 1° grado, risiederebbe nella medesima norma che disciplina il giudizio di ottemperanza, pur restandone nettamente distinto).

Ma la sentenza emessa al riguardo (n. 406 del 12 dicembre 1998) si è limitata a ritenere che la scelta del legislatore di riservare il giudizio di ottemperanza alle sole sentenze passate in giudicato non fosse irrazionale, pur ribadendo che quello di conformarsi alle sentenze esecutive di primo grado costituisce comunque un preciso obbligo di legge per l'amministrazione tenuta a provvedervi. Con l'occasione però la Corte ha tenuto a sottolineare le responsabilità degli amministratori e dei funzionari che non provvedano in merito.

Sulla problematica è stata sollecitata una presa di posizione del Dipartimento della funzione pubblica (che tuttavia non si è ancora

espresso al riguardo) e si è promossa un'attenta riflessione da parte dei colleghi della altre regioni.

In una riunione svoltasi a Firenze il 12 gennaio scorso, il coordinamento dei difensori civici regionali ha sostanzialmente condiviso la linea ragionativa e le proposte dello scrivente, auspicando che sulla delicata questione si esprima anche il Consiglio di Stato in sede consultiva.

Resta peraltro inteso che, fin quando sull'argomento non si formi un affidabile e chiaro indirizzo giurisprudenziale, questo Ufficio eserciterà il controllo sostitutivo nei soli confronti delle sentenze o delle decisioni sulle quali si sia formato il giudicato, o nei cui confronti non sia pendente un ricorso in appello, limitandosi negli altri casi a svolgere un'azione di sollecitazione e di convincimento e, soprattutto, a richiamare le responsabilità conseguenti all'eventuale inerzia da parte degli amministratori (secondo l'ammonimento opportunamente fatto dai giudici della Consulta).

12. La controversa questione dell'adeguamento dei regolamenti di contabilità degli enti locali

Sempre nell'ambito della funzione di controllo sostitutivo, un intervento a vasto raggio si è reso necessario per indurre gli enti locali della Regione a deliberare l'adeguamento dei regolamenti di contabilità - ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 77 del 1995 - per il quale l'art. 9 comma 7 della legge Bassanini n. 127/97 aveva stabilito il termine del 31 ottobre 1997.

La materia si è presentata particolarmente complessa e densa di difficoltà interpretative ed operative, per via soprattutto di un atteggiamento ondivago assunto dal Ministero dell'interno.

Va infatti ricordato che, con circolare n. FL 25/97 del 1 ottobre 1997, la Direzione generale dell'Amministrazione civile del predetto Ministero aveva espresso l'avviso che sulle delibere di adeguamento del regolamento di contabilità degli enti locali non andasse più esercitato il controllo di legittimità da parte degli organi regionali di controllo; facendo intendere che tali provvedimenti rientrassero tra quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile di cui all'art. 17, comma 33 della legge n. 127/97.

Peraltro, con successiva circolare (n. 3 del 10 marzo 1998), la stessa Direzione generale precisava ulteriormente che la categoria dei regolamenti presa in considerazione dal citato art. 17 comma 33 (ai fini dell'esclusione dal controllo) riguardava gli atti di autonomia organizzativa e contabile "destinati a disciplinare l'attività propria dei Consigli comunali e provinciali", con ciò sottintendendo la persistenza del sindacato del Co.Re.Co sugli atti regolamentari che fossero espressione di autonomia (organizzativa e contabile) dell'Ente locale (e non dell'organo assembleare).

Anche la migliore dottrina che, nella fase iniziale, si era allineata all'indirizzo della prima circolare ministeriale - escludendo quindi, in un'ottica di semplificazione, l'assoggettabilità dei regolamenti in questione a sindacato preventivo di legittimità - aveva poi sostanzialmente mutato orientamento, nel senso che la sfera di autoregolamentazione sottratta al controllo dovesse riferirsi esclusivamente a quella riguardante l'attività dei Consigli degli enti locali.

Si era quindi verificato che gran parte degli enti locali della Regione avevano approvato il regolamento di contabilità con delibera consiliare, non inviata al controllo, mentre altri avevano adottato delibere giuntali (ovviamente sottratte al controllo), nonostante il richiamo all'art. 17, comma 33 della legge 127/97 (contenuto nella nota ministeriale

dell'ottobre 1997) avesse a riferimento i regolamenti di competenza del Consiglio.

Era peraltro di tutta evidenza – al di là degli orientamenti dottrinari appena ricordati – che l'attività deliberativa di che trattasi costituiva espressione dell'autonomia organizzativa e normativa dell'Ente (e non dell'organo consiliare), cui era riconosciuta dal legislatore statale una particolare capacità di derogare, per taluni aspetti, alla stessa fonte legislativa.

D'altronde, costituendo l'approvazione del regolamento in parola adempimento essenziale per l'operatività dell'Ente – da assumere in un termine prefissato – si poneva per lo scrivente il problema dell'intervento sostitutivo (a mente dell'art. 17, comma 45 della legge 1227/97).

Sul punto, tuttavia, emergevano due grossi interrogativi:

1. se, nel caso di delibere consiliari non inviate al controllo, si dovesse attivare l'intervento sostitutivo, a seguito dell'effetto decadenziale sancito dall'art. 17, comma 1 della legge 127/97.
2. se le delibere assunte dall'organo esecutivo dell'ente locale (Giunta comunale o provinciale) potessero considerarsi illegittime e, come tali, esposte al rischio di impugnazione, senza però realizzare le condizioni per far luogo a controllo sostitutivo.

Si trattava poi di condurre in tutto il sistema degli enti locali abruzzesi (comuni, provincie, comunità montane, consorzi) una vasta ricognizione delle varie posizioni assunte; lavoro non semplice che - dopo un incontro di studio con l'Assessorato regionale agli enti locali e con il Comitato regionale di controllo e le sue Sezioni - ha finito per gravare quasi interamente sul difensore civico.

Pertanto l'Ufficio si è attivato per effettuare, in accordo con gli organi di controllo, una generale indagine presso le quasi 350 autonomie locali, a conclusione della quale ha deciso di operare nel senso di:

1. assegnare un termine di 45 giorni a quegli enti (complessivamente n. 98) che non avevano affatto approvato il regolamento di contabilità (o non avevano provveduto ad adeguarlo alle successive modifiche della legislazione statale), pena la nomina di un commissario "ad acta"; la stessa procedura è stata estesa a enti che non avevano risposto alla richiesta di notizie in merito, formulata dal Co.re.Co e dalle Sezioni provinciali di controllo;
2. richiamare l'attenzione degli enti che non avessero provveduto ad inviare tempestivamente al controllo preventivo di legittimità i regolamenti di contabilità - incorrendo quindi nella decadenza dell'atto - il rischio che detto effetto decadenziale potesse essere fatto valere in sede di eventuale impugnativa.

E ciò nella considerazione che l'invio a controllo si configura piuttosto come un onere (preordinato all'esecutività dell'atto), e non come un obbligo di legge, la cui inosservanza costituisca condizione sufficiente per l'esercizio del potere sostitutivo.

Si è infatti ritenuto esorbitante dalla sfera del difensore civico dichiarare che - per effetto della decadenza per mancata sottoposizione a controllo - la normativa regolamentare doveva intendersi automaticamente rimossa dall'ordinamento dello specifico ente.

E ciò anche in considerazione della originaria posizione interpretativa assunta dal Ministero (con la circolare dell'ottobre 1997), che aveva indotto in errore le amministrazioni interessate;

3. ritenere pienamente efficaci i regolamenti sottoposti tempestivamente al Co.Re.co o alle Sezioni, e da questi restituiti con la clausola "non soggetto a controllo"; nel caso di specie, infatti, l'efficacia dell'atto consegue automaticamente alla rinuncia

dell'organo di controllo ad esercitare la propria funzione sindacatoria.

Sulla correttezza di tale complessiva impostazione e composizione del problema si è avuto il conforto anche delle competenti strutture del Ministero dell'Interno, con le quali sono intercorse opportune intese.

13. L'approvazione dei regolamenti di polizia municipale - Spetta al Consiglio o alla Giunta?

La L.R. 2 agosto 1997 n. 83 - che ha dettato norme di attuazione della legge statale sulla polizia municipale - ha dato luogo in Abruzzo a diverse interpretazioni, inducendo alcune amministrazioni comunali (la gran parte) ad adottare tali regolamenti con delibera consiliare, altre invece a provvedere con semplice atto di Giunta (come tale, non soggetto a controllo obbligatorio del Co.Re.Co.).

La diversità di opinioni è nata dal fatto che, per alcuni, gli atti in questione erano da annoverare tra quelli di cui all'art. 32, comma 1 lett. a) legge n. 142/90 - in quanto espressione dell'autonomia propria dell'ente - mentre, per altri, erano da ricondurre tra quelli indicati dall'art. 5, comma 4 della legge n. 127/97 (che attribuisce alla Giunta la competenza all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio).

La questione è apparsa rilevante e delicata e sulla stessa è intervenuto il Difensore civico regionale che - per mediare tra contrapposte posizioni di un Comune e di una Sezione del Co.Re.Co - ha ritenuto opportuno sentire il punto di vista del Ministero dell'Interno, il quale ha chiarito i seguenti punti:

- il regolamento in questione, per l'ampio contenuto che di norma riveste, costituisce espressione dell'autonomia organizzativa e programmatica dell'ente locale e rientra, come tale, nella potestà regolamentare del consiglio comunale (artt. 5 e 32.2 L. 142/90). Esso è diretto, infatti, a regolamentare lo svolgimento di funzioni proprie dell'ente, che coinvolgono la gestione e lo sviluppo del territorio (art. 9 L. 142/90) e la sua salvaguardia, nell'ambito delle disposizioni fissate dalle leggi statali e regionali.

- per converso, il regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi, previsto dall'art. 6.9 della legge 127/97, di competenza della giunta comunale (nel quale si vorrebbe far rientrare il regolamento di polizia municipale) ha un contenuto fissato dalla legge, inteso a determinare "le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali". In esso possono essere previste anche alcune disposizioni sul corpo di polizia municipale purchè ricadano entro gli indicati limiti contenutistici.

Con riferimento specifico alla citata legge regionale 2 agosto 1997, n. 83, il Ministero ha tenuto a ricordare che l'art. 11 demanda al regolamento comunale la disciplina del personale della polizia municipale sia con riferimento alle funzioni che devono essere svolte a livello locale, sia per quanto riguarda le dotazioni organiche, i profili professionali, ecc. .

Si tratterebbe quindi di un atto normativo di contenuto generale che disciplina, in sede locale, l'intera materia epperanto dovrebbe essere approvato dal Consiglio comunale, salvo scinderne il solo contenuto relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi (da individuarsi nel senso indicato) e farlo rientrare nel regolamento di competenza della Giunta, di cui all'art. 6.9 L. 127/97.

La precisazione fornita dal Ministero - che va integralmente condivisa - dovrebbe avere indotto quei Comuni che hanno adottato il regolamento di polizia municipale con provvedimento di Giunta (pur avendovi inserito

aspetti che travalicano l'ordinamento degli uffici e dei servizi) a riproporlo immediatamente con atto di Consiglio e a inviarlo al controllo, nel termine prescritto dalla legge 127/97.

L'obbligo persiste a maggior ragione per le Amministrazioni che non abbiano affatto provveduto, e che si espongono al rischio della nomina del Commissario ad acta, cui dovrebbe provvedere - secondo quanto previsto dall'art. 28 della predetta L.R. 83/97 - l'organo regionale di controllo.

14. La problematica dei consorzi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Nel dare attuazione ai principi della legge Merli n. 349 del 1986, la legge abruzzese (n. 74 del 1988) aveva fatto obbligo ai Comuni di gestire il servizio attraverso forme che, ai sensi dell'art. 60 L. 142/90, sarebbero state oggetto di revisione nelle forme previste dagli artt. 23 e 25 della stessa legge 142.

Il processo di revisione che ne è seguito - come si è già avuto modo di illustrare nell'edizione '97 della Relazione - ha però attraversato fasi - confuse, sia per la scarsa chiarezza delle norme della legge 142 (e per il difficile coordinamento con le successive modifiche e integrazioni), sia per il sovrapporsi della L.R. n. 26 del 29.06.1993, con la quale la regione Abruzzo ha inteso regolamentare, in via generale, i Consorzi solo secondo il modello organizzatorio dell'azienda speciale.

Com'era prevedibile, la scelta legislativa aveva avviato subito una decisa spinta alla trasformazione della quasi totalità delle strutture consortili in aziende speciali (posto che l'alternativa era quella del semplice scioglimento del Consorzio e della sua sostituzione con una convenzione tra i Comuni, ai sensi dell'art. 24 della medesima legge 142/90).

Tuttavia si è anche registrata una fase di contestazione da parte di enti locali, poco propensi a subire l'imposizione dall'alto nella scelta delle modalità di gestione dei rifiuti solidi urbani.

In questo quadro si inserisce la vicenda di un Consorzio R.S.U. che appare esemplare del disorientamento dovuto ad un assetto normativo in evoluzione faticosa e, talvolta, contraddittoria.

Tale Consorzio - istituito con legge regionale 74/88 con la partecipazione di 33 Comuni - aveva dato inizio al procedimento di revisione previsto dall'art. 34 della L.R. n. 26/1993; ma non era riuscito a concluderlo per il fatto che alcuni Sindaci dei Comuni consorziati non si erano presentati alla stipula della convenzione di cui all'art. 4 - 2° comma della predetta legge.

Il Presidente del Consorzio si era quindi rivolto anche allo scrivente per chiedere l'intervento sostitutivo, prospettando dubbi interpretativi conseguenti al sovrapporsi delle norme regionali in materia di Consorzi RSU e di consorzi in generale.

In effetti la Regione, dopo aver ricompreso i Consorzi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani tra quelli obbligatori (art. 1 L.R. 7/94), aveva poi precisato (con L.R. 102 del 1996) che nella disciplina della L.R. 26/93 - quella appunto che propone come unico modello organizzatorio l'azienda speciale - rientrano solo quelli aventi effettivamente i caratteri aziendalistici (nel senso di gestire attività e servizi di natura imprenditoriale). Nella stessa sede aveva però espressamente abrogato la L.R. 7/94, e, di conseguenza, aveva cancellato la norma che faceva divieto di recedere dai consorzi obbligatori.

A complicare le cose era poi intervenuta la legge L.R. 122/97 che - riferendosi a detti consorzi - li aveva, incidentalmente, aggettivati come "obbligatori", senza ulteriori specificazioni.

In un primo tempo, il Difensore civico aveva inviato ai Sindaci l'invito ad adempiere, in considerazione del fatto che - in presenza di

deliberazioni consiliari esecutive a termini di legge – essi avevano l'obbligo di darvi esecuzione attraverso la sottoscrizione della relativa convenzione, salva la rimozione delle deliberazioni stesse, in via di autotutela.

Tuttavia, essendosi poi manifestato in seno all'Assemblea consortile un largo orientamento a far revocare dai rispettivi Consigli comunali lo statuto già approvato (al fine di mantenere all'Ente la configurazione di consorzio di funzioni), lo scrivente sospendeva la procedura sostitutiva in attesa delle definitive determinazioni delle autonomie locali coinvolte.

E ciò tenendo anche conto del fatto che l'obbligatorietà di dette figure consortili era tutt'altro che pacifica, come ha successivamente confermato una sentenza del Tar abruzzese, che sembra indirizzata ad escludere – al momento – la presenza nell'ordinamento regionale (e nel decreto Ronchi n. 22 del 1997) di una norma che sancisca l'obbligatorietà di tali soggetti.

PARTE SECONDA

15. L'attività svolta

15.1 I dati complessivi

Come si è accennato, il progressivo radicamento dell'istituto del difensore civico nella nostra Regione è un dato ormai acquisito, che trova riscontro sia nella forte espansione della domanda sia nello spessore delle problematiche affrontate.

Le leggi degli anni '90 sulla trasparenza, sulla semplificazione e sul federalismo amministrativo hanno aperto una stagione nuova di riforme che porta inevitabilmente ad una società più matura, più consapevole dei propri diritti, più attenta all'affermazione di interessi collettivi o diffusi.

Il volume delle pratiche trattate e la loro distribuzione sul territorio si riferiscono ad una platea di utenti abbastanza differenziata tra le varie zone e tra i vari soggetti pubblici e privati coinvolti.

L'analisi per provincia del numero delle richieste pervenute evidenzia che maggiore è l'utilizzazione del servizio da parte dei cittadini meglio serviti dalla presenza della struttura, ma con una tendenza alla concentrazione molto meno avvertita che nelle altre realtà regionali (dove la gran parte delle istanze provengono dalla città capoluogo di regione).

Ove si eccettui la Provincia di Chieti (dove in effetti l'accesso al servizio di tutela civica presenta un tasso di utilizzo inferiore alla media, anche per via di problemi organizzativi e di ubicazione della sede decentrata), nelle altre tre Province i valori statistici tendono ad un sostanziale allineamento (con una punta un po' più elevata per quella aquilana). Va tuttavia dato atto che l'attivazione di una "linea verde" ha portato ad una vera esplosione di richieste, telefoniche provenienti anche dalle località più disagiate.

Si tratta spesso di soggetti che non hanno un'esatta percezione delle competenze, dei poteri e dei limiti di intervento del difensore civico, ma che vedono in questa istituzione l'unico punto di riferimento per esporre i propri problemi ed i propri disagi nei confronti di un'amministrazione non altrimenti disposta a dar loro ascolto.

E' un'opera spesso di consulenza, più che di tutela, che richiede comprensione e condivisione dei problemi e che produce valori sociali, soprattutto quando proviene dalle persone più deboli e indifese rispetto agli atteggiamenti di chiusura e di sufficienza della burocrazia.

Di questo fitto rapporto di interlocuzione per via telefonica le statistiche prendono in considerazione solo i casi che hanno poi richiesto un'istruttoria della pratica.

Per trattazione telefonica sono passati non meno di 900 casi di soggetti cui sono stati forniti suggerimenti e indicazioni, anche al di fuori della specifica competenza del Difensore civico.

Nella distribuzione delle richieste per provincia, si possono indicare le seguenti risultanze:

L'Aquila 39%

Chieti 15%

Pescara 27%

Teramo 18%

L'analisi della domanda suddivisa per materie, o settori di materie, pone invece in evidenza una forte crescita delle richieste sul versante degli affari finanziari e tributari, su quello della gestione del territorio (lavori pubblici e urbanistica, in particolare) e sulle tematiche ambientali.

Per comodità di lettura, si è seguito un criterio di ripartizione delle materie che tiene il più possibile conto del modo di distribuzione delle competenze tra le varie strutture assessorili.

Settore	nr.
- Affari finanziari	84
- Agricoltura e Consorzi di Bonifica	31
- Artigianato, industria, commercio, energia	21
- Assistenza sanitaria	25
- Assistenza sociale	17
- Attività estrattive	4
- Caccia e pesca	2
- Diritto allo studio e promozione culturale	14
- Ecologia e ambiente	43
- Formazione professionale, lavoro e questioni previdenziali	38
- Impiego pubblico	38
- Lavori pubblici, politica della casa e acquedotti	70
- Procedimenti di controllo sostitutivo nei confronti di enti locali	123
- Trasporti	12
- Turismo	5
- Urbanistica e Parchi	57
- Varie (Affari generali, rapporti istituzionali)	87
- Questioni risolte in via telefonica o informale	350
Tot.	1021
- Casi di consulenza generica o fuori competenza	900 circa

15. 2 Affari finanziari

15.2.1 Le tariffe nel servizio idrico. Si moltiplicano gli abusi e le irregolarità

Alcuni interventi del Difensore civico in questo settore hanno richiamato l'attenzione sull'esigenza di intensificare l'attività di vigilanza sulle tariffe praticate dai gestori della distribuzione dell'acqua che, in attesa del concreto funzionamento degli "Enti di ambito", si identificano ancora nei Comuni e nei Consorzi acquedottistici (o Aziende speciali).

Al momento, la funzione di verifica e di contestazione di eventuali aumenti ingiustificati spetta agli UU.PP.I.C.A. operanti presso le Camere di Commercio I.A.A., che sono subentrati (dal 1994) ai Comitati Provinciali Prezzi, in attesa di un ulteriore ridisciplina di tale competenza.

L'attenzione dell'Ufficio si è appuntata in particolare su quattro situazioni alquanto anomale:

A) La prima riguarda la determinazione del canone di noleggio del contatore (da corrispondere agli enti erogatori di acqua pubblica) che, in base ad un provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 1974, è stata stabilita in una quota fissa annua, rapportata al consumo in mc. (pari a £. 5.400 per la prima fascia fino a 100 mc/mese).

Nel caso poi di contatore di proprietà dell'utente (e non dell'ente erogatore), con manutenzione a suo carico, il costo del nolo si riduce alla metà.

E' stato invece segnalato che alcuni enti – soprattutto Comuni che gestiscono direttamente il servizio idrico – avevano notevolmente elevato la quota fissa (portandola attorno alle 25.000 lire annue), grazie ad un meccanismo di adeguamento delle quote (previsto annualmente da apposite delibere del C.I.P.E.) che invece riguardava esclusivamente le

tariffe per il consumo dell'acqua (e non anche la spesa fissa per l'impianto di misurazione del consumo stesso).

La circostanza è stata fatta rilevare dallo scrivente agli enti interessati e, nel contempo, è stata rivolta una forte sollecitazione agli UU.PP.I.C.A. richiamando la necessità di un'applicazione uniforme delle misure del nolo contatore su tutto il territorio regionale e invitando ad intensificare la vigilanza sul rispetto delle direttive del C.I.P. attraverso un monitoraggio di tutte le tariffe praticate nel territorio di rispettiva competenza.

La segnalazione del difensore civico ha incontrato attenzione e interesse sia degli responsabili degli UU.PP.I.C.A. – che hanno avviato un'attività di ricognizione delle situazioni esistenti – sia degli enti gestori, che si stanno adoperando per riportare alla normalità le tariffe lievitate oltre la misura stabilita dal C.I.P.

B) La seconda questione sottoposta all'Ufficio riguarda l'applicazione da parte di un'Azienda speciale acquedottistica - di una tariffa per nolo contatore comprensiva di una quota fissa (di £. 5.400 annue) e di una non meglio precisata quota per "diritti" (per un importo che va da un minimo di 14.000 ad un massimo di 46.000 lire annue).

Mentre la prima voce di spesa corrispondeva esattamente alla misura stabilita dal C.I.P. con il provvedimento n. 45/74, punto 6), non era dato invece comprendere a quale titolo specifico fosse dovuta la seconda.

Di qui l'invito rivolto all'Ente erogatore a fornire ogni utile notizia al riguardo, con particolare riferimento alla fonte normativa o contrattuale dalle quale detti "diritti" per nolo contatore traessero giuridico fondamento.

Dal carteggio intercorso e dai vari incontri avuti con i dirigenti dell'Ente consortile è risultato che l'introduzione dei suddetti "diritti" aggiuntivi risaliva ad un regolamento interno del 1996, che li aveva configurati come corrispettivo per gli oneri – che l'Ente si era unilateralmente assunto – di provvedere direttamente alla manutenzione

ordinaria delle tubazioni che collegano le due saracinesche (a monte e a valle del contatore).

Si aggiunga che il predetto regolamento affida alla Commissione Amministratrice dell'Azienda la competenza ad apportare eventuali modifiche al diritto di che trattasi rimettendo così ad un atto amministrativo (non regolamentare) la determinazione di un tributo.

Non è stato difficile per lo scrivente – e sulla stessa linea si è poi posto anche l'U.P.I.C.A. competente, a ciò interessato per l'attività di vigilanza – che la pretesa del Consorzio di introdurre unilateralmente un elemento di costo aggiuntivo rispetto al contratto di fornitura si poneva in aperto contrasto con le disposizioni del C.I.P. che, in apposito Provvedimento (n. 1191 del 17.4.1968) aveva espressamente ricompreso nel canone mensile per il nolo contatore anche le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per i lavori alle saracinesche a monte e a valle del contatore e "alle tubazioni comprese tra le due saracinesche".

La questione sollevata – i cui sviluppi sono tuttora in corso e che, comunque, non potrà vedere ulteriormente penalizzati gli oltre 100 mila utenti del servizio - ha naturalmente posto un problema non secondario ai fini dell'equilibrio economico-finanziario dell'Azienda, che deve ricercare gli opportuni correttivi per ricondurre la situazione sul rigoroso binario della regolarità.

C) Il terzo intervento del difensore civico ha preso le mosse dalla determinazione di un'Amministrazione comunale di porre a carico degli utenti del servizio idrico una voce aggiuntiva al nolo contatore, a titolo di "quota mensile di manutenzione".

E' stato però fatto rilevare – ed in tal senso è stato stimolato l'intervento dell'U.P.I.C.A. territorialmente competente - che la decisione comunale non trovava alcun riscontro e supporto normativo nella disciplina dettata in materia dai vari provvedimenti del C.I.P. e che la manutenzione